

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI, AGROLIMENTARI E FORESTALI (DIBAF)

Art. 1

Oggetto della disciplina

Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (di seguito indicato come "Dipartimento").

Art. 2

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, e delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. In particolare, le funzioni del Dipartimento sono quelle indicate all'art. 25, comma 2 dello Statuto di Ateneo.
2. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento (di seguito indicato come "Consiglio") e il Direttore; il Consiglio può deliberare la istituzione di commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire a queste commissioni sono previste nella delibera istitutiva.
3. Presso il Dipartimento sono istituiti: la Giunta di Dipartimento, la Commissione paritetica docenti-studenti e, per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, i Consigli dei Corsi di Studio.
4. Sono Uffici del Dipartimento l'Ufficio del Segretario amministrativo e l'Ufficio della Segreteria didattica.

Art. 3

Consiglio

1. Il Consiglio ha la composizione prevista dall'art. 25 dello Statuto di Ateneo.
2. Il rappresentante dei dottorandi di ricerca è eletto dagli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento; tali studenti godono sia di elettorato attivo, sia passivo. Il rappresentante dura in carica due anni solari.
3. Il rappresentante degli assegnisti è eletto dai titolari di un contratto di collaborazione ad attività di ricerca afferenti al Dipartimento; tali titolari di contratto godono sia di elettorato attivo, sia passivo. Il rappresentante dura in carica un anno solare.
4. Il rappresentante degli studenti è eletto dai rappresentanti degli studenti dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento; tali rappresentanti godono sia di elettorato attivo, sia passivo. Il rappresentante eletto dura in carica due anni solari.
5. Il personale tecnico-amministrativo elegge i propri rappresentanti tenuto conto che l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che alla data di svolgimento delle elezioni rivestano tale qualifica e non siano sospesi dal servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni solari. Qualora il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento sia pari o inferiore a due unità, il suddetto personale entra a far parte del Consiglio senza necessità di elezioni.
6. Nel caso in cui un rappresentante perda la categoria di appartenenza, questi decade dal Consiglio e il posto vacante viene assegnato al primo dei non eletti sino alla scadenza naturale della carica.

Nel caso di mancanza di non eletti il posto vacante viene assegnato a un nuovo rappresentante mediante nuove elezioni.

7. Il Segretario amministrativo fa parte, senza diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento; alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su invito del Direttore ma senza diritto di voto, anche il Responsabile della segreteria didattica, per quanto di competenza ed i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica.

8. Il Consiglio delibera, sulla base di un ordine del giorno, sulle materie relative allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative, alla gestione amministrativa e alle attribuzioni che derivano dalle leggi e dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In particolare, nell'esercizio delle proprie competenze, il Consiglio:

- a) elegge il Direttore, secondo le previsioni dell'art. 25 dello Statuto e in accordo con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo;
- b) nomina i componenti della Giunta, su proposta del Direttore;
- c) formula i criteri generali per la gestione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività didattiche e di ricerca, che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso di anno;
- d) formula i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, sentiti i rappresentanti del personale stesso;
- e) formula i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- f) approva, entro il 1 ottobre di ogni anno il piano operativo e una correlata proposta di *budget* e, entro il 15 marzo di ogni anno, delibera la chiusura della propria sezione di bilancio riferita all'anno precedente;
- g) procede, sulla base degli esiti della valutazione e avendo acquisiti i pareri espressi dai Consigli di Corso di Studio, alla definizione della programmazione didattica annuale e pluriennale nonché alla copertura delle supplenze e dei contratti;
- h) procede, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, alla attivazione e alla disattivazione degli insegnamenti e, acquisito il consenso del docente interessati e il parere del Consiglio di Corso di Studio, assicura la copertura degli insegnamenti attivati al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche;
- i) propone al Senato Accademico, anche su indicazione della Commissione paritetica docenti-studenti, l'attivazione, la sostituzione, la soppressione e la modifica dei corsi di studio e di dottorato di propria pertinenza;
- j) approva i regolamenti dei corsi di studio predisposti dai rispettivi Consigli;
- k) delibera sul conferimento a titolo gratuito di supplenze, affidamenti e affidamenti sostitutivi degli insegnamenti;
- l) propone al Senato Accademico la istituzione, la soppressione e la modifica dei corsi per la formazione ricorrente e post-laurea (master);
- m) delibera sul rilascio del nulla-osta al conferimento dell'esercizio della docenza fuori sede ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato;
- n) delibera in merito ai congedi dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato per motivi di studio e ai periodi di alternanza;
- o) delibera sulle proposte di chiamata per i posti di ruolo per il personale docente (professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo determinato) e sulle altre questioni attinenti ai docenti nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente e acquisiti i pareri espressi dai Consigli di corso di studio;

- p) delibera sulle domande di afferenza, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - q) delibera sulle richieste di personale tecnico-amministrativo;
 - r) delibera sulle richieste di spazi agli organi competenti;
 - s) delibera la concessione di anticipazioni di cassa.
9. Il Consiglio, su iniziativa del Direttore, formula e approva il Regolamento di Dipartimento e le sue modifiche;
10. Il Consiglio esercita tutte le altre attribuzioni devolute dalle leggi, dallo Stato e dai regolamenti.
11. Il Consiglio è convocato per iscritto dal Direttore almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Direttore deve convocare il Consiglio qualora almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto ne facciano richiesta scritta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
12. La verbalizzazione delle adunanze è affidata ad un professore di ruolo a tempo pieno, indicato dal Direttore.

Art. 4. Direttore

1. Il Direttore è un professore prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
3. Con la collaborazione della Giunta, il Direttore:
 - a) promuove le attività del Dipartimento;
 - b) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto di Ateneo e dei regolamenti;
 - c) propone al Consiglio i componenti della Giunta;
 - d) predispose la proposta di Piano operativo e la proposta di *budget*, coadiuvato, per quanto di competenza, dal Segretario amministrativo e dal Responsabile della segreteria didattica;
 - e) dispone la deliberazione a contrarre per l'acquisto di beni e servizi per spese di importo inferiore a euro 20.000 (oneri esclusi);
 - f) assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche, di norma delegandone l'organizzazione, la sovrintendenza e la vigilanza ai Presidenti dei Consigli di corso di studio;
 - g) dà applicazione ai provvedimenti relativi alle materie delegate ai Consigli di corso di studio e alla Commissione paritetica docenti-studenti;
 - h) propone al Consiglio o alla Giunta, nel caso previsto all'art. 5, c. 3 lett. e), la concessione di anticipazioni di cassa su richiesta del titolare dei fondi;
 - i) nomina le commissioni per gli esami di profitto e per il conseguimento dei titoli accademici;
 - j) nomina le commissioni per i bandi di competenza della struttura;
 - k) dispone, con proprio provvedimento, sentito il Segretario amministrativo e il Responsabile della didattica, l'organizzazione degli uffici amministrativi del Dipartimento, secondo i criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, nel rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici;
 - l) determina in autonomia le funzioni e loro modalità di svolgimento per il personale tecnico e amministrativo;
 - m) determina la modalità di partecipazione ed eventuali compensi per il personale coinvolto in attività di ricerca e/o formazione finanziate con fondi esterni, su indicazione del responsabile delle attività de quo, salvo quanto disposto dal Manuale di Amministrazione;

n) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

4. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Inoltre il Vice-Direttore convoca e presiede la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 5

Giunta

1. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vice-Direttore Vicario, dai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio, da quattro docenti di ruolo proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio, e dal Segretario amministrativo senza diritto di voto. Il Responsabile della segreteria didattica partecipa, su invito del Direttore ma senza diritto di voto alle riunioni della Giunta, per quanto di competenza.

2. La Giunta dura in carica per lo stesso periodo del Direttore che ne propone i nominativi.

Qualora un componente della Giunta rinunci per qualunque motivo alla carica, il Direttore propone il nuovo componente al Consiglio, che lo nomina. Il nuovo componente resta in carico per il periodo residuo.

3. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni in conformità a quanto indicato nel precedente art. 4. Inoltre la Giunta delibera sulle seguenti materie:

- a) l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a euro 20.000 (oneri esclusi);
- b) il conferimento di assegni di ricerca ai sensi del relativo regolamento;
- c) gli accordi di ricerca con enti pubblici o privati esterni all'Università o con altre strutture interne all'Ateneo;
- d) i contratti e le convenzioni per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica (incluso il tirocinio), di formazione, di consulenza e per la prestazione di servizi a terzi;
- e) la concessione di anticipazioni di cassa, al di sotto del limite fissato annualmente dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore;
- f) le pratiche amministrative riguardanti gli studenti, su proposta del Consiglio di corso di studio al quale gli studenti sono iscritti;
- g) le richieste finanziarie agli organi competenti.

4. La Giunta è convocata per iscritto dal Direttore almeno sei volte all'anno e ogni qual volta se ne presenti la necessità. Il Direttore deve convocare la Giunta qualora almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto ne facciano richiesta scritta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

5. Ai fini della verbalizzazione delle riunioni della Giunta il Segretario amministrativo può essere coadiuvato da una unità di personale amministrativo che partecipa con tale scopo alla riunione.

Art. 6

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, competente a:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del Dipartimento stesso;
- b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

2. Fanno parte della Commissione paritetica un rappresentante dei docenti per ciascun corso di studio afferente al Dipartimento e un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio

affidente al Dipartimento. I rappresentanti dei docenti sono eletti dai docenti di ciascun corso di studio, fra di loro. I rappresentanti degli studenti sono eletti dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio, fra di loro.

Art. 7

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva il Consiglio di ciascun corso di studio affidente al Dipartimento. Nel caso di corsi di studio di primo e secondo livello affidenti alla stessa area tematica, i relativi Consigli possono essere accorpati fra loro.
2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 8

Uffici

1. Il Segretario amministrativo è nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento.
2. Il Segretario amministrativo:
 - a) sottoscrive congiuntamente con il Direttore le reversali di incasso e i mandati di pagamento relativi alla sezione di bilancio del Dipartimento ed ha la responsabilità di effettuare i relativi controlli;
 - b) assicura la corretta tenuta della contabilità per quanto riguarda la sezione di bilancio del Dipartimento e la conservazione della relativa documentazione amministrativo-contabile;
 - c) provvede alla corretta iscrizione degli appositi registri.
3. L'Ufficio di segreteria amministrativa è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'amministrazione centrale e ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile alla attività del Direttore e degli altri organi del Dipartimento.
4. L'Ufficio di segreteria didattica è costituito dal Responsabile della didattica e dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'amministrazione centrale e ha il compito di:
 - a) offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile alle attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti e dei Consigli di corso di studio affidenti al Dipartimento in merito alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento, incluso orientamento, tutorato e tirocinio;
 - b) curare i rapporti con la Segreteria degli studenti e con gli uffici di Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;
 - c) curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio affidenti al Dipartimento;
 - d) collabora con i Presidenti dei Corsi di Studio nella predisposizione dell'offerta formativa annuale, curando l'immissione e l'aggiornamento dei dati del Dipartimento nelle apposite sezioni della Banca Dati dell'Offerta formativa di Ateneo;
 - e) contribuisce alla realizzazione e all'aggiornamento della Guida dello Studente per quanto di competenza del Dipartimento.

Art. 9

Laboratori

L'attività di ricerca del Dipartimento è organizzata per laboratori. Il Consiglio di Dipartimento definisce l'elenco dei laboratori e assegna a ciascuno di essi, su proposta del Direttore, un docente responsabile e il relativo personale tecnico.

Il Consiglio delibera sull'utilizzo delle strumentazioni dei laboratori. A supporto dell'attività didattica il Consiglio di Dipartimento definisce i laboratori didattici e assegna a ciascuno di essi, su proposta del Direttore, un tecnico addetto alle attrezzature didattico-sperimentali. I laboratori didattici possono essere utilizzati anche congiuntamente con altri Dipartimenti.

Art. 10

Validità delle sedute, modalità di votazione e verbalizzazione

1. Per la convocazione del Consiglio, della Giunta, della Commissione paritetica docenti-studenti e dei Consigli dei corsi di studio la validità delle sedute, le modalità di votazione e verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina all'uopo prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, salvo quanto espressamente stabilito dal presente regolamento.
2. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, se richiesto da almeno 1/3 dei presenti con voto deliberativo. Ogni componente il collegio con voto deliberativo può chiedere che la votazione avvenga per appello nominale.
3. Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
4. In caso di urgenza, la convocazione scritta può essere fatta pervenire con anticipo di almeno ventiquattro ore.
5. In via eccezionale, secondo i criteri previsti da apposita deliberazione del Senato Accademico, il Presidente dell'organo collegiale può procedere alla convocazione di una seduta in via telematica.
6. In caso di urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno con punti aggiuntivi se questi sono stati comunicati a tutti gli aventi diritto nei tempi e nei modi previsti per le convocazioni d'urgenza.
7. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee al collegio al solo fine di illustrare argomenti specifici attinenti all'ordine del giorno.
8. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un componente del collegio e l'interesse pubblico in discussione, ovvero nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, il Presidente accerta che il componente lasci l'adunanza prima della discussione dello specifico argomento. Si ha sempre situazione di incompatibilità quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado.

Art. 11

Gestione dei fondi

1. Le modalità di gestione amministrativa dei fondi assegnati al Dipartimento, nonché i relativi limiti di spesa sono regolati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'autorizzazione da parte del Direttore per le missioni dei componenti il Dipartimento è regolata dalla normativa in vigore nell'Ateneo.
3. La utilizzazione dei fondi di ricerca che vengono assegnati con destinazione specifica, sia sotto forma di contributi che di contratti e/o di convenzioni compete all'assegnatario dei medesimi, con l'obbligo di sottoporre al Direttore i documenti di rito.

Art. 12

Afferenza al Dipartimento di docenti

1. La ammissione di nuovi docenti al Dipartimento avverrà con decorrenza primo novembre di ogni anno.



Regolamento Dipartimento DIBAF
(emanato con D.R. n. 656/11 del 18.07.2011
modificato con D.R. n. 907/12 del 15.11.2012,
modificato con D.R. n. 19/16 del 14.01.2016)

2. Le richieste di afferenza al Dipartimento dovranno essere presentate al Rettore ai sensi dell'art. 16, c. 2 del R.G.A., corredate del *curriculum* didattico e scientifico.
3. Il Consiglio, valutata la qualità scientifica e didattica del richiedente, l'affinità del suo settore di ricerca con quelli propri del Dipartimento e tenuto conto della congruenza con i percorsi formativi del Dipartimento nonché della adeguata disponibilità di spazi e risorse, delibera in merito alla domanda di afferenza.

Art. 13

Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate della maggioranza dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto.